



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 1/8

OGGETTO: Convenzione di collaborazione per il supporto alla ricerca “The role of Cerenkov Telescope Array in Gravitational Wave Astronomy” con lo European Gravitational Observatory (EGO)

N. o.d.g.: 06/02	Rep. n. 286/2015	Prot. n. 34087	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali
------------------	------------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

- VISTO lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO l'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
- VISTI il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, emanato con Decreto Rettorale n. 276 del 26 giugno 2013, ed in particolare l'art. 68 in materia di “contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi”;
- VISTO il Regolamento per l'attività conto terzi, emanato con Decreto Rettorale n.259/2015 in data 8 giugno 2015;
- VISTA la disponibilità dello European Gravitational Observatory (EGO) a stanziare un totale di Euro 66.000,00 per il conferimento di un assegno di ricerca, comprensivi di ogni spesa di trasferta e di ogni eventuale onere richiesto dal contratto;
- VISTA la comunicazione del Direttore Generale Prot. n.17880 del 10 giugno 2015 con cui si trasmettono le convenzioni tipo che possono essere stipulate dai singoli centri di gestione autonoma, come approvate dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.134/2015 del 29/05/2015;
- PRESO ATTO che presente proposta di convenzione non è conforme allo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione sopra citata, per cui si necessita di un'ulteriore approvazione da parte degli organi centrali di Ateneo;
- CONSIDERATO che l'attività prevista è pienamente compatibile con le attività proprie del Dipartimento e non ostacola lo svolgimento delle funzioni istituzionali della struttura;
- VISTA la delibera n. 157/2015 del Consiglio del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBef) dell'1 ottobre 2015;
- RITENUTO che la convenzione sia meritevole di accoglimento per le finalità che intende perseguire;



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 2/8

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

1. di approvare nel testo sottoriportato la convenzione di collaborazione per il supporto alla ricerca "The role of Cerenkov Telescope Array in Gravitational Wave Astronomy" con lo European Gravitational Observatory (EGO)
2. di delegare il Direttore del DiSBeF, prof. Flavio Vetrano, alla sottoscrizione dell'accordo.

**COLLABORATION CONVENTION
BETWEEN**

The **University of Urbino Carlo Bo - Department of "Scienze di Base e Fondamenti"**, C.F. n° 82002850418 and VAT n. 00448830414, with registered offices in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), Italy, in the following named **Urbino University**, represented by the Director, Professor Flavio Vetrano, born on Omissis C.F. Omissis,

hereinafter referred to as «**DiSBeF**»,

AND

The **European Gravitational Observatory**, VAT n. 01589510500, C.F. 90029060507 with registered offices located in Via Edoardo Amaldi, loc. Santo Stefano a Macerata 56021 Cascina (PI), Italy, represented by the Director, Professor Federico Ferrini, born on Omissis C.F. Omissis,

hereinafter referred to as «**EGO**»,

individually referred to as the «Party» and collectively as the «Parties»,

CONSIDERING THAT:

- EGO is a consortium founded, according to article 2602 and following articles of the Italian Civil code, with the constitutive act N. 1108 registered in Pisa the 29 December 2000 amended by the notary deed N. 983 registered in Pisa on 10/02/2009, with the purpose to complete the construction of the Virgo antenna, to ensure its scientific exploitation as well as to promote research activities in the field of gravitation in Europe. The only Members of the consortium are at present the public research institutions - *Centre National de la Recherche Scientifique* (CNRS) and *Istituto Nazionale di Fisica Nucleare* (INFN).
- The Virgo-EGO Scientific Forum (VESF) was established in 2005 with the purpose to enlarge the involvement of the scientific community on the scientific activities of the Virgo gravitational-wave antenna sited at EGO, in Cascina, close to Pisa. The core VESF activities include the funding of fellowships and the organization of schools dedicated mainly to gravitational waves.
- The resources allowing the funding of the VESF activities and the grant of support to VESF groups come from the EGO budget.



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 3/8

- A call for 2015 VESF fellowships was launched in May 2015. The VESF Executive Board carefully evaluated all proposals received and selected the three best fellowships proposals.
- One of the three selected proposals consists in a Study on "*The role of the Cerenkov Telescope Array in Gravitational Wave Astronomy*" to be carried out at the University of Urbino.
- EGO, through the VESF, agrees to financially support the Study.

IT IS AGREED THE FOLLOWING:

SECTION 1 - PURPOSE OF THE CONVENTION

In order to support the Data Analysis activity of Virgo, DiSBeF will carry out a study on "*The role of the Cerenkov Telescope Array in Gravitational Wave Astronomy*", referred to hereinafter as the «Study» and described in the annex, within the framework of a two-year research fellowship.

EGO wishes to support financially the Study.

This convention, hereinafter referred to as the «Convention», includes all of the obligations of the Parties.

SECTION 2 - FUNDING AND FINANCIAL TERMS

DiSBeF will assign to a physicist, having obtained a PhD, a two-year research fellowship to be started by 12 months after signing this Convention, at an annual cost of € 33.000,00 (thirty-three thousand Euro). The said amount is inclusive of any travel costs for missions and of any tax, overheads and social charges that may be required.

EGO will transfer to DiSBeF funds coming from its own budget according to the following arrangement:

- a first instalment of € 33.000,00 (thirty-three thousand Euro) after the signature of the convention. The payment will be made within 30 days of the reception by EGO of a written request by DiSBeF.

- a second and last instalment of € 33.000,00 (thirty-three thousand Euro) in 2016, 30 days after receiving a written request by DiSBeF.

Both payments shall be made by EGO by bank transfer to the account opened in the name of «Tesoreria della Università di Urbino Carlo Bo», specifying the purpose of the payment (Borsa di Studio VESF), and addressed to:

Tesoreria della Università di Urbino Carlo Bo

Banca delle Marche – Agenzia Principale di Urbino

IBAN: Omissis

In case of non-renewal of the fellowship contract or of earlier termination of the said fellowship, DiSBeF will return to EGO the unused funds.

SECTION 3 - REPORTS

One year after the start of the Study, DiSBeF will deliver to EGO, a report describing the provisional results of the Study, which will be submitted for review to the VESF Executive Board.

A final report will be provided at the end of the two-year study.

SECTION 4 - CONFIDENTIALITY - PUBLICATIONS

4.1. Knowledge not deriving from the Study



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 4/8

Each of the Parties undertakes not to publish or to divulge in any way whatsoever any scientific, technical or commercial information or data other than those deriving from the Study, and specifically any prior proprietary knowledge of the other Party made known for the purposes of the performance of the Convention, this provision being applicable as long as such knowledge has not been made available to the public. This commitment shall remain in effect for 5 years from the date of execution of this collaboration convention, irrespective of any cancellation or termination of this collaboration convention.

4.2. Knowledge deriving from the Study

DiSBef may publish the results of the Study.

Such publications and communications should mention EGO as funding entity and shall mention the contribution of each of the Parties to the Study.

SECTION 5 - OWNERSHIP OF RESULTS

5.1 Previous results

Results obtained by the Parties prior to the Study shall remain their respective property.

Results, even those relating to the purpose of the Study but not directly derived from the work conducted under the Convention, shall belong to the Party which obtained such results.

The other Party shall be entitled to no rights by virtue of the Convention over such patents and corresponding know-how.

5.2 Joint Results

The Parties agree that the results obtained from the Study shall be owned by DiSBef.

The joint results will be put at disposition of the European gravitational waves scientific community.

SECTION 6 - DURATION

The present Convention, and the annex thereto, will take effect from the date of the signature and is concluded for a term of 24 (twenty four) months from the date on which the research fellowship is started. At the end of the period, it may be renewed by means of an amendment specifying the object of the extension and its financing provisions.

Notwithstanding the expiration or early termination of the convention under the conditions provided for under the Section entitled "Termination":

- the provisions provided for under the Section entitled "Confidentiality– Publications" shall remain in effect for the terms provided for under said Section ;
- except where otherwise stipulated, the provisions of section 5 shall remain in effect.

SECTION 7 - TERMINATION

The Convention may be automatically terminated by either of the Parties in the event of non-performance of one or more of the obligations contained in the various clauses thereof. Such termination will be solely effective three months following notification by the terminating party given by certified mail presenting the grounds for the claim, unless the defaulting Party has performed its obligations with said period or has provided substantiation of its inability to perform due to circumstances beyond its control.

SECTION 8 - DISPUTES

In case of any dispute over the interpretation or the execution of the Convention, the Parties undertake to make every effort to settle their differences by amicable agreement.

In the event of persistent disagreement, the competent Italian courts in Urbino shall have sole jurisdiction.



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 5/8

SECTION 9 – PRIVACY

By underwriting the present Convention, each Party explicitly gives permission to the other Party to include its data in the respective database. Each Party gives explicit permission to the other to transmit its data to third parties, in case this transmission is necessary for the fulfilments, rights and obligations related to the implementation of the present Convention, or in case it expedites the handling of the communications deriving from the Convention. The Parties acknowledge the rights resulting from the *D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali*, (Code of protection of personal data) and particularly the right to request updating, correcting or deleting the personal data.

SECTION 10 – CONTRACTUAL EXPENSES

The present Convention is printed in two (2) copies and is subject to registration in case of use, according to D.P.R. 131/1986 and its subsequent modifications and extensions. Any registration duties and/or stamp duties will be paid by the party requesting the registration.

The Collaboration Convention is provided in two (2) original copies, one for each signatory party.

Read, approved and undersigned

Date:

The Director of the department of “Scienze
di Base e Fondamenti”
Prof. Flavio Vetrano

The Director of EGO
Prof. Federico Ferrini

Allegato 14.3b

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE

FRA

l'Università di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di "Scienze di Base e Fondamenti", C.F. n° 82002850418 e VAT n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi, 2, 61029 Urbino (PU), Italia, nel seguito indicata come **Università di Urbino**, rappresentata dal Direttore, Professor Flavio Vetrano, nato il Omissis, C.F. Omissis

indicata nel seguito come «**DiSBeF**»,

E

lo **European Gravitational Observatory**, VAT n. 01589510500, C.F. 90029060507 con sede legale in Via Edoardo Amaldi, loc. Santo Stefano a Macerata 56021 Cascina (PI), Italia, rappresentato dal Direttore, Professore Federico Ferrini, nato il Omissis, C.F. Omissis

indicato nel seguito come «**EGO**»,



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 6/8

indicato singolarmente come la «Parte» e collettivamente come le «Parti»,

CONSIDERATO CHE:

- EGO è un consorzio fondato, in accordo con l'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile italiano, con atto costitutivo N. 1108 registrato in Pisa il 29 December 2000, emendato con atto notarile N. 983 registrato in Pisa on 10/02/2009, con lo scopo di completare la costruzione dell'antenna Virgo, di assicurare il suo utilizzo scientifico e di promuovere le attività di ricerca nel campo della gravitazione in Europa. I soli Membri del consorzio sono al momento le istituzioni pubbliche di ricerca - *Centre National de la Recherche Scientifique* (CNRS) e *Istituto Nazionale di Fisica Nucleare* (INFN).
- Il Foro Scientifico Virgo-EGO (VESF) è stato costituito nel 2005 con lo scopo di allargare il coinvolgimento della comunità scientifica alle attività scientifiche dell'antenna di onde gravitazionali Virgo, ubicata a Cascina (Pisa). Le attività VESF includono il finanziamento di borse di studio e l'organizzazione di scuole dedicate principalmente allo studio delle onde gravitazionali.
- Le risorse che consentono di finanziare le attività del VESF e il supporto ai gruppi VESF provengono dal budget di EGO.
- Una call in favore di borse di studio VESF è stata lanciata a maggio 2015. L'Executive Board del VESF ha attentamente valutato le proposte ricevute e selezionato le tre migliori.
- Una delle tre migliori proposte consiste in uno studio su "*The role of the Cerenkov Telescope Array in Gravitational Wave Astronomy*" presso il DiSBeF.
- EGO tramite il VESF è disposto a finanziare lo Studio.

SI CONCORDA CIÒ CHE SEGUE:

SEZIONE 1 - SCOPO DELLA CONVENZIONE

Al fine di contribuire all'attività di analisi dei dati di Virgo, il DiSBeF condurrà uno studio su "*The role of the Cerenkov Telescope Array in Gravitational Wave Astronomy*", attività indicata nel seguito come lo « Studio », mediante l'assegnazione di un contratto di ricerca biennale.

EGO intende sostenere finanziariamente lo Studio.

Questa convenzione, d'ora in poi denominata la «Convenzione» definisce tutti gli obblighi delle Parti.

SEZIONE 2 - FINANZIAMENTO E TERMINI FINANZIARI

Il DiSBeF assegnerà a un fisico, in possesso di titolo di dottorato, un contratto biennale (*assegno di ricerca*), a un costo annuo di € 33.000,00 (trentatremila Euro) entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione. Il costo specificato è comprensivo di ogni spesa di trasferta o di ogni onere richiesto dal contratto.

EGO trasferirà al DiSBeF una parte dei fondi dal suo bilancio secondo le seguenti modalità:

- una prima rata di € 33.000,00 (trentatremila Euro) a seguito della la firma della convenzione. Il pagamento sarà eseguito entro 30 giorni dal ricevimento, da parte di EGO, di una richiesta scritta dal DiSBeF.

- una seconda e ultima rata di € 33.000,00 (trentatremila Euro) nel 2016, entro 30 giorni dal ricevimento, da parte di EGO, di una richiesta scritta dal DiSBeF.

I pagamenti da parte di EGO saranno effettuati mediante trasferimento bancario sul conto aperto in nome della «Tesoreria dell'Università di Urbino Carlo Bo», specificando le motivazioni del pagamento (Borsa di studio VESF), e inviati a:



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 7/8

Tesoreria della Università di Urbino Carlo Bo
Banca Marche – Agenzia Principale di Urbino
IBAN: Omissis

In caso di mancato rinnovo dell'assegno di ricerca o nel caso di sua conclusione prima del termine, il DiSBeF trasferirà a EGO i fondi non utilizzati.

SEZIONE 3 - RAPPORTI

Entro un anno dall'inizio dello Studio, il DiSBeF invierà a EGO un rapporto che descrive i risultati provvisori dello Studio, che saranno sottoposti per esame all'Executive Board del VESF.

Un rapporto conclusivo sarà fornito alla fine dei due anni dello Studio.

SEZIONE 4 - RISERVATEZZA / PUBBLICAZIONI

4.1. Conoscenza che non deriva dallo Studio

Ciascuna delle Parti s'impegna a non pubblicare o divulgare in alcun modo qualsivoglia informazione o dato scientifico, tecnico o commerciale diverso da quelli derivati dallo Studio, e specificamente nessuna conoscenza precedente di proprietà dell'altra Parte, resa disponibile per gli scopi della Convenzione, questa condizione restando in forza finché l'informazione non è stata resa disponibile in pubblico. Questo impegno resterà in vigore per 5 anni dal completamento di questa convenzione, indipendentemente da un eventuale annullamento o termine della convenzione.

4.2. Conoscenza che deriva dallo Studio

Il DiSBeF può pubblicare i risultati dello Studio.

Queste pubblicazioni e comunicazioni devono menzionare EGO come ente finanziatore, e indicheranno il contributo di ciascuna delle Parti allo Studio.

SEZIONE 5 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

5.1 Risultati precedenti

I risultati ottenuti dalle Parti prima dello Studio resteranno di loro rispettiva proprietà.

I risultati, anche collegati agli scopi dello Studio ma non derivati direttamente dal lavoro condotto sotto la Convenzione, resteranno di proprietà della Parte che ha ottenuto i risultati.

L'altra Parte non avrà diritti, sulla base della Convenzione, su eventuali brevetti e la conoscenza risultante.

5.2 Risultati comuni

Le Parti concordano che i Risultati ottenuti dallo Studio saranno di proprietà del DiSBeF. Tali risultati comuni saranno messi a disposizione della comunità scientifica Europea delle onde gravitazionali.

SEZIONE 6 - DURATA

La presente Convenzione entrerà in vigore dalla data della firma e si concluderà entro un termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di inizio del contratto. Alla fine di questo periodo, la Convenzione può essere rinnovata per mezzo di una revisione che specifichi lo scopo dell'estensione e le risorse di finanziamento.

Indipendentemente dalla conclusione o dal termine anticipato della Convenzione, secondo le condizioni dettagliate nella Sezione intitolata "Conclusione":

- le condizioni specificate nella Sezione "Riservatezza / Pubblicazioni" resteranno in vigore nei termini indicati in detta Sezione;
- eccetto che altrimenti convenuto, le condizioni della Sezione 5 resteranno in vigore.

SEZIONE 7 - CONCLUSIONE



Delibera n. **286/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 8/8

La Convenzione può essere automaticamente rescissa da una delle Parti nel caso che uno o più degli obblighi contenuti nelle clausole della presente Convenzione non siano rispettati. Tale risoluzione sarà effettiva solo tre mesi dopo la notifica, inviata dalla Parte che rescinde la convenzione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che indichi le ragioni della contestazione, a meno che la Parte in difetto abbia ottemperato agli obblighi nel periodo menzionato, o abbia motivato l'impossibilità a farlo a causa di circostanze al di fuori del suo controllo.

SEZIONE 8 - DISPUTE

In caso di dispute sull'interpretazione o l'implementazione della Convenzione, le Parti s'impegnano a fare ogni sforzo per comporre le differenze su basi amichevoli.

In caso di persistente disaccordo, l'unica giurisdizione appartiene alle corti italiane competenti in Urbino.

SEZIONE 9 - PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna delle Parti consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi di legge connessi all'esecuzione della presente Convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti derivanti dalla Convenzione. Le Parti prendono atto altresì dei diritti a loro riconosciuti dal *D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di tutela dei dati personali*, e in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati personali.

SEZIONE 10 – SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione è redatta in Inglese e in Italiano, in duplice copia per ogni lingua, ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni. Le eventuali spese di registrazione e/o di bollo saranno a esclusivo carico della Parte richiedente la registrazione.

La Convenzione di Collaborazione è redatta in due (2) copie originali, una per ogni firmatario.

Letto, approvato e sottoscritto,

Data

Il Direttore del Dipartimento di Scienze
di Base e Fondamenti
Prof. Flavio Vetrano

Il Direttore di EGO

Prof. Federico Ferrini